

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Alle ore venti del giorno dieci del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque, in seguito a regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Opus Loci APS" presso la sede sociale in Corso Giuseppe Mazzini N. 49 Cividale del Friuli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Boccolini Manlio, presidente dell'associazione, coadiuvato dal segretario estensore sig.ra Bon Fabiana, esplicitamente incaricata dal presidente medesimo.

Verificata la regolarità e validità dell'assemblea, il presidente procede al controllo dei soci regolarmente iscritti.

Risultano presenti i seguenti signori: Boccolini Manlio, Bon Fabiana, Zerbin Piero, Tomasin Ellis, Ursic Marzia, Tubaro Maria Cristina e Aizza Monia.

Tutti regolarmente convocati alla presente assemblea e presenti oggi alla stessa.

Il Presidente procede, pertanto, all'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, ponendo all'attenzione dei presenti l'elaborazione del nuovo Statuto sociale, così come da modifiche apportate al fine di rispondere alle esigenze emerse in sede di registrazione RUNTS.

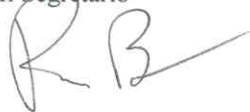
Dopo lunga discussione il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto.

Constatata la regolarità della votazione il Presidente agli esiti della stessa accertata l'unanimità delle preferenze dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale dell'associazione "Opus Loci APS" che si allega al presente verbale.

Non avendo nessuno chiesto la parola sul secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea viene chiusa alle ore ventuno.

Il Presidente

Il Segretario



I soci presenti:

*Zerbin Piero Tomasin Ellis Marzia Ursic
M. Cristina Tubaro Aizza Monia*

REGISTRATO a UDINE il 17 GEN. 2025
AL N° 72 SERIE 3 - PRIVATI N/A
Liquidati Euro 200,00 (Duecento/00)

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete MARCO BERNARDIS



72
17 GEN. 2025

* firma su delega della Direttrice Provinciale
IL FUNZIONARIO Gloria Prette
Marce Bernardis

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Opus Loci APS



SOMMARIO:

- Art. 1 – Denominazione, sede e durata
- Art. 2 – Oggetto sociale
- Art. 3 – Soci
- Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
- Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci
- Art. 6 – Organi dell'Associazione
- Art. 7 – Assemblea ordinaria
- Art. 8 – Assemblea straordinaria
- Art. 9 – Consiglio Direttivo
- Art. 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
- Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo
- Art. 12 – Presidente
- Art. 13 – Vicepresidente
- Art. 14 – Presidente Emerito
- Art. 15 – Il Tesoriere
- Art. 16 – Organo di controllo
- Art. 17 – Revisione Legale dei Conti
- Art. 18 – Comitato scientifico
- Art. 19 – Patrimonio
- Art. 20 – Scritture contabili e bilancio
- Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- Art. 22 – Disposizioni finali

[Handwritten signatures]
Tommaso Ellis
Mauro Nore
Elia Nore

[Handwritten signature]

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'associazione Opus Loci Aps è associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS.

L'Associazione ha sede attualmente in Corso Giuseppe Mazzini N. 49, nel comune di Cividale del Friuli (UD) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione Opus Loci APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, se lo si riterrà opportuno, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

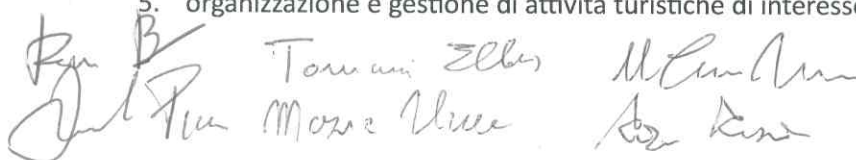
L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative.

Art. 2 – Oggetto sociale

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.


Tommasi Elber
Mazzini
Mazzini
Mazzini


2

L'Associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità statutarie attraverso:

1. la promozione della crescita economica e sociale dei luoghi intorno ai 5 Siti del Friuli-Venezia Giulia riconosciuti dall'Unesco e della loro identità, legando patrimonio architettonico e ambientale con la cultura materiale rappresentata dagli operatori sul territorio;
2. la creazione e la gestione di una rivista online;
3. la promozione e partecipazione ad iniziative di informazione e divulgazione sul territorio;
4. l'organizzazione o partecipazione ad eventi formativi e culturali in genere;
5. attività di progettazione su bandi regionali, nazionali, europei e su progetti sostenuti da Fondazioni e altri soggetti istituzionali;
6. bandire borse di studio;
7. ogni altra attività inerente allo scopo associativo.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3 – Soci

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, aderiscono volontariamente all'Associazione, versano la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri che delibera sulle domande non accolte. Se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione del Collegio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there are three smaller signatures, one of which appears to be 'Tommasso Eller'. On the right, there is a large, flowing signature that spans across the bottom right corner of the page.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo (eventuale)
- il Revisore legale dei conti (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

Art. 7 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove obbligatorio o comunque predisposto, del bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine come, ad esempio, mail con richiesta al socio di conferma di ricezione. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno e luogo fissato per la prima e dovrà essere convocata almeno il giorno seguente.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

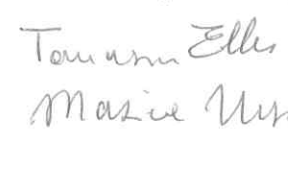
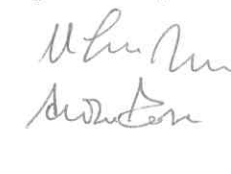
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico ai sensi dell'art. 24.4 del D.lgs. 117/2017, ad esempio in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Sono compiti inderogabili dell'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;



- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio ed eventualmente quello sociale, nel momento in cui dovesse diventare obbligatorio o predisposto in maniera volontaria;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- deliberare sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel registro soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere e di essere eletti.

Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza o che partecipano in modalità di audio video conferenza.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 8 – Assemblea straordinaria

Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto intervenuti o in proprio o a mezzo delega.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono valide se sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

 Dan B.
 Tommaso Ellis
 M. Heilmann
 Marco
 Michele
 Luca



Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al consigliere più anziano constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 ad un massimo di 7 membri scelti tra i soci, se persone fisiche, o tra gli associati dei soci, se soggetti diversi.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese.

Art. 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o con mezzi telematici che diano certezza dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio di esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea. Il termine di 8 giorni di preavviso può essere inferiore quando ricorrano motivi di urgenza.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Essi possono partecipare anche mediante collegamenti telematici, audio o video a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo

Joe B. Tomum Ellis Anna Lisa
Marie Ann
El. Lu Ann

Maria Lucia

Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione, l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- proporre all'Assemblea il Presidente Emerito da eleggere;
- nominare il Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d'esercizio e se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e approvare, al fine di un'ordinata programmazione delle attività, un bilancio preventivo entro la fine dell'anno solare;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- valutare i progetti, l'attività e i servizi in cui è impegnata l'associazione;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.

Il Consiglio può nominare un Coordinatore che coadiuvi il Presidente e il Consiglio nella gestione delle attività dell'associazione su scala nazionale e locale.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

for B
Int P

Torresan Ellen
Mane Mue

M. L. L. L.
Ande L. L.

M. L. L. L.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 14 – Presidente Emerito

Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all'Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. In ogni caso la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell'associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa.

Il Presidente Emerito partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti ed altre attività dell'associazione.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione Legale dei Conti

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico (ove nominato) su richiesta del Consiglio Direttivo sostiene la progettazione e la realizzazione delle attività dell'Associazione. E' composto in un numero da 3 a 5 membri eletti tra i soci e la

*Stan B. Tomlin Ellen A. Fisher
John Pan Marie M. Lisa Ann*

John B. Fisher 9

sua composizione è rinnovata ogni cinque anni con voto unanime del Consiglio Direttivo. In caso di mancato rinnovo, l'incarico si ritiene confermato per altri cinque anni.

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;
- degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte fondi.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 20 – Scritture contabili e bilancio

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

Per B. Tassin. Elio M. L. R. R.
Aut. Fin. M. C. M. C. S. R. R.



- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 30 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

10/01/2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]